



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel. 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Email : urp.sambro@cosea.bo.it

**REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con delibera C.C. n. del 09.03.2007

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, in tal caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio del permesso a costruire o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori se antecedente.

ART. 3
VALORE AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5° dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'apposita tabella, deliberata dalla Giunta Comunale che può essere aggiornata annualmente.
2. Per le aree edificabili il cui valore venale risulta notevolmente ridotto per uno dei seguenti motivi:
 - a) elevata pendenza del lotto che richiede la realizzazione di particolari opere di contenimento e stabilizzazione del versante per rendere possibile la edificazione;
 - b) area con movimento franoso in corso;
 - c) aree attraversate da linee elettriche di media o alta tensione che abbiano costituito sul fondo una servitù inamovibile e che limitino significativamente la possibilità edificatoria;
 - d) aree che, per la loro quota o posizione rispetto alla viabilità pubblica, non siano tecnicamente collegabili alle strade pubbliche o che per collegarle si renda necessario realizzare tratti di strada su altre proprietà;

è ammessa da parte del contribuente la facoltà di presentare relazione giustificativa la quale sospende l'eventuale accertamento notificato o da notificarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, fino alla data in cui l'Ufficio Tecnico comunica al contribuente e all'Ufficio Tributi Comunale la propria decisione in merito.

Art. 4
VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER I CASI DI RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO EDILIZIO IN ZONA AGRICOLA

1. In base a quanto previsto dall'art. 5, comma 6°, D. Leg.vo n. 504/92, nei casi di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1°, lettere C), D) ed E), della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Leg.vo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1° vengano effettuati su fabbricati ricadenti in zona agricola di piano regolatore, essendo difficoltoso determinare l'area effettivamente computabile a tassazione, il valore dell'area da considerarsi fabbricabile in deroga all'art. 2 del D. Leg.vo n. 504/92, viene così calcolato:

$$V = \frac{V1}{0,03} \times T$$

Ove:

V= Valore dell'area fabbricabile;

V1= Volume espresso in MC calcolato dallo stato di progetto del fabbricato o della quota di fabbricato oggetto di intervento di recupero o ristrutturazione;

T= Prezzo al MQ. dei terreni agricoli previsto dalle tabelle regionali;

0,03= Indice fisso di conversione dell'edificabilità in zona agricola.

ART. 5 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così determinata va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria catastale di appartenenza.

ART. 6 DICHIARAZIONE O DENUNCIA

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale.
2. Per gli immobili siti nel comune di San Benedetto Val di Sambro compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore (o del commissario liquidatore) deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti in materia di ICI.
4. Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di ICI sino alla data del decreto di trasferimento.

ART. 7 NOTIFICAZIONE

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8 ACCERTAMENTO

- 1- Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e dei ritardati o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
- 2- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso, ritardato o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 3- Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

ART. 9 VERSAMENTI E RISCOSSIONE

- 1- I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 2- L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
- 3- La norma del comma 2 precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune.
 - c) i versamenti effettuati prima del termine fissato dall'art. 10 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.
 6. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione, prevede il pagamento dell'imposta, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, presso la tesoreria predetta, nonché presso gli istituti bancari appositamente autorizzati e mediante bancomat, nonché in tutte le altre modalità fissate dalle norme vigenti.
 7. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.
 8. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 9. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

ART. 10

RIMBORSI IN GENERE E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

ART. 11

RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.
2. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.
3. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.

4. Il funzionario responsabile, in deroga ai termini di legge dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici (approvazione).
5. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
6. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano stati rilasciati Permessi di Costruire per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

ART. 12 INTERESSI

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita con apposito atto dal Consiglio Comunale o dal (Regolamento delle Entrate).

ART. 13 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1- In base a quanto disposto dall'Art. 6 comma 5 Decreto Legge del 31/05/1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27/07/1994, non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è inferiore a € 2,00 annui; se l'importo in acconto è inferiore a € 2,00, il versamento può essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta entro la scadenza del saldo.
- 1- In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
- 3- Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 4- Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.
- 5- Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
- 6- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART. 14
ALIQUEUTE E DETRAZIONI

- 1- Il Consiglio comunale delibera le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale (e per le fattispecie a questa assimilate) entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se successiva rispetto all'inizio dell'esercizio, purché antecedente al termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 2- In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.

ART. 15
ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1 - E' considerata abitazione principale, per espressa previsione legislativa:
 - a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, risulti residente;
 - b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza del socio assegnatario;
 - c) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.
2. Ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall'abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione;
 - c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora nella stessa abbiano fissato la residenza anagrafica i familiari del possessore;
3. Il soggetto interessato deve attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per l'abitazione principale, mediante una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Comunale, da presentarsi entro l'anno nel quale si siano verificate dette condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non ne attesterà la cessazione mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l'anno in cui dette condizioni siano venute a mancare.

ART. 16
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione annuale può elevare entro i limiti previsti dalla normativa vigente , limitatamente a situazioni individuate con la medesima deliberazione, la detrazione di imposta prevista per le abitazioni principali, a determinate categorie di soggetti.
2. Il Comune potrà richiedere la certificazione del possesso dei requisiti previsti per ottenere le eventuali detrazioni d'imposta di cui al precedente punto 1., stabilendo le modalità con le apposite deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

ART. 17
IMMOBILI POSSEDUTI DALLO STATO E DA ENTI TERRITORIALI E DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, sono esenti purché siano destinati a compiti istituzionali da parte del soggetto che li possiede.
2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.
3. Sono esenti i terreni edificabili ceduti provvisoriamente al Comune e da questi utilizzati per destinazione pubblica ; la cessione deve risultare da atto scritto e l'esenzione è circoscritta all'area ceduta e alla durata del relativo possesso da parte del Comune , risultante dall'atto stesso.

Art. 18
PERTINENZA DELL'ABITAZIONE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza come individuata al comma 2°, anche se distintamente iscritta in catasto purchè sia situata entro un raggio di 200 metri dal fabbricato ove è sita l'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, è considerata pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile in una delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartiene allo stesso fabbricato). Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni categoria catastale, ai fini del comma 1, si considera pertinenza una sola unità per ogni categoria.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D. Leg.vo n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è consentito detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come individuate ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

ART. 19
INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'Ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

ART. 20
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05 Agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
 - essere privo delle utenze elettriche e degli impianti tecnologici per l'acqua potabile;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
7. Il contribuente ha l'onere di provare lo stato di inagibilità o fatiscenza per periodi antecedenti la data di presentazione dell' autocertificazione o la data dell'accertamento dell'inabitabilità o inagibilità.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

- 1 - E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 2 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.